

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 46/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1114]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. al punto 13f (regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 1705**: Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione del 14 luglio 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40).»;

⁽¹⁾ GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 339 del 24.9.2021, pag. 56.

2. al punto 13s (regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 1706**: Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 56).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1705 e (UE) 2021/1706 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.